

Roma, 25 settembre 2025

BANDO DI GARA

Invito a presentare un'offerta a corpo nella procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63, D.lgs. n. 50/2016, e all'art. 1, co. 2, lett. b), D.L. n. 76/2020, per la realizzazione del centro anziani relativo alle opere di urbanizzazione secondaria previste dal Programma di recupero Urbano Labaro ex art. 11 L. n. 493/1993 – "Labaro-Prima Porta", Proposta privata 1C, di cui alla Convenzione Urbanistica del 13 dicembre 2012.

La Scrivente, in qualità di Soggetto Attuatore in base alla Convenzione Urbanistica stipulata con Roma Capitale in data 13.12.2012 a firma del Dott. Notaio Vittorio Terzi, Rep. N. 24490 racc. n. 17383, Vi invita a formulare la Vostra migliore offerta a corpo per la realizzazione del centro anziani previsto dal Programma di Recupero Urbano ex art. 11 L. n. 493/1993 – "Labaro-Prima Porta" – Proposta privata 1C, sulla base della documentazione scaricabile dal seguente link:

[Documentazione Centro Anziani](#)

- 1. Progetto esecutivo opera;**
- 2. Computo metrico estimativo;**
- 3. Cronoprogramma di massima;**
- 4. Format contrattuale;**
- 5. Piano di sicurezza e coordinamento.**

1. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, DURATA, OPZIONI E MODIFICHE

L'appalto ha per oggetto la realizzazione del centro anziani previsto dal Programma di Recupero Urbano ex art. 11 L. n. 493/1993 – "Labaro-Prima Porta" – Proposta privata 1C.

Il tutto per un importo complessivo massimo stimato posto a base di gara pari ad € 926.256,²⁷ di cui 28.301,⁸³ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.

Il contratto sarà compensato "a corpo" ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. d) e dell'art. 59, co. 5-bis del Codice.

Il prezzo complessivo offerto comprende la realizzazione dell'opera, come risultante dall'allegato progetto esecutivo.

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione della sostanziale unicità della prestazione richiesta che, altrimenti, non sarebbe funzionale e coerente con le esigenze della Stazione Appaltante.

Considerata la sostanziale omogeneità funzionale dei lavori, ai sensi del disposto dell'art. 48, co. 1 del Codice, le prestazioni fatte oggetto di affidamento si intendono tutte come parti componenti della medesima prestazione prevalente.

Ne consegue l'impossibilità di partecipare alla presente gara in ATI di tipo verticale.

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Il concorrente dovrà indicare nell'offerta economica, a pena di esclusione, i costi della manodopera che intende dedicare alla prestazione e gli oneri aziendali relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, almeno per la parte non rientrante nelle categorie escluse dall'art. 95, co. 10, del codice (forniture senza posa in opera).

2. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata (esclusivamente in ATI di tipo orizzontale non essendo previsti lavori scorporabili), purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45 co. 2, lett. b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 45, co. 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, co. 1, lettere b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della

sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la Stazione Appaltante negli ultimi tre anni.

4. REQUISITI DA INDICARE A CORREDO DELL'OFFERTA

Il Concorrente dovrà presentare copia conforme dell'attestato di qualificazione SOA, relativo alla categoria OG1 III o superiore, **C.C.I.A.A. e D.U.R.C.** in corso di validità.

5. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'art. 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante.

Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

6. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione dell'appalto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Trova applicazione l'art. 105 del Codice, così come da ultimo novellato dalla L. 23 dicembre 2021 n. 238 (cd. Legge europea 2019 – 2020).

7. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 90,00 L'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2024 (GU Serie Generale n.9, anno 165°, pg. 69), che ha stabilito l'importo del contributo ad essa stessa dovuto per l'anno 2024.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>
L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

8. DOCUMENTI CHE COMPONGONO L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

La formulazione dell'offerta dovrà essere redatta indicando il ribasso operato in percentuale sul valore dell'opera calcolato in € 926.256,²⁷ di cui 28.301,⁸³ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso in formato pdf.

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Si precisa che l'offerta ricevuta sarà valutata in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b) del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 s.m.i.

10. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso: ARES 2002 S.p.A. Via Francesco Benaglia, 13 – 00153 ROMA.

Il plico deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 23 ottobre 2025, esclusivamente all'indirizzo sopra indicato, pena l'irricevibilità dell'offerta medesima.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico/PEC per le comunicazioni) e riportare la seguente dicitura:

“CIG n. 932924722C – Procedura negoziata, senza bando, per la realizzazione del centro anziani relativo alle opere di urbanizzazione secondaria previste dal Programma di recupero Urbano Labaro ex art. 11 L. n. 493/1993 – “Labaro-Prima Porta” – Scadenza offerte: 23 ottobre 2025 – NON APRIRE”.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico dovrà contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
- “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”

La mancata sigillatura delle buste “A” e “B” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime, tale da comprometterne la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta A, si applica l'art. 83, co. 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, co. 3, lett. b) del Codice.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché come deve essere inviata la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

12. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce nella Busta A la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale copia conforme all'originale della procura;
- 2) DGUE;
- 3) copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, di ciascun sottoscrittore;
- 5) ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC di cui al punto 9;
- 7) (eventuale) documentazione in caso di avalimento.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA

La "Busta B" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica redatta in conformità al modello allegato. L'offerta è sottoscritta e deve indicare, a pena di esclusione, il prezzo offerto, scritto in cifre e in lettere, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché l'indicazione del ribasso operato sull'importo posto a base d'asta per individuare il prezzo offerto.

Nell'indicazione dei prezzi e del ribasso verranno prese in considerazione solo le prime tre cifre decimali dopo la virgola, con troncamento dei decimali in eccesso e senza alcun arrotondamento.

Qualora vi sia discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà considerato valido quest'ultimo. Qualora vi sia discordanza tra il prezzo offerto e quello risultante applicando il ribasso indicato, sarà considerato valido quest'ultimo.

L'offerta economica dovrà altresì indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi prescritti dall'art. 95, co. 10 del Codice:

- d) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) la stima dei costi della manodopera.

La stazione appaltante si riserva fin d'ora di chiedere al concorrente aggiudicatario ogni documentazione utile a comprovare che il costo del personale indicato nell'offerta non sia inferiore ai minimi salariali retributivi previsti nelle pertinenti tabelle di cui all'art. 23, co. 16, del Codice.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In caso di concorrente plurisoggettivo, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del soggetto medesimo.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b) del Codice, attesa la natura dei lavori in oggetto.

Pertanto, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il miglior ribasso unico percentuale.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, co. 12 del Codice, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

La Stazione Appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione o stipula dei contratti per decisione motivata della Stazione Appaltante gli offerenti o l'interessato all'aggiudicazione non potranno vantare nei confronti della Stazione Appaltante alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura.

15. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica ha luogo il giorno 24 ottobre 2025, alle ore 11:00, presso la sede di ARES 2002 S.p.A. e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega e documento di identità. Le operazioni di gara avranno luogo anche nel caso in cui nessuno dei concorrenti sia presente.

Al fine partecipare alla seduta pubblica di gara, ciascun concorrente dovrà trasmettere con almeno 48 ore di anticipo, al seguente indirizzo e-mail f.sarra@ares2002spa.it, il nominativo e il documento di identità del soggetto interessato. Il documento in originale sarà consegnato, il giorno della seduta di gara, al personale addetto.

La prima seduta di gara, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti.

Le eventuali successive sedute sono comunicate con le stesse modalità almeno 3 giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a siglare la documentazione amministrativa presentata sulla prima pagina di ciascun documento rilegato.

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale di cui al combinato disposto dell'art. 1, co. 3, del D.L. 32/2019 e dell'art. 133, co. 8 del Codice, procedendo prima alla valutazione dell'offerta economica

di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

16. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Terminate le operazioni di cui sopra, il seggio di gara procede sempre in seduta pubblica all'apertura delle "Buste B" contenenti l'offerta economica di ciascuno dei concorrenti.

Verificata la conformità della documentazione ivi contenuta alle prescrizioni di gara, il seggio di gara provvederà a stilare la graduatoria dei ribassi percentuali offerti da ciascun concorrente ammesso, dando lettura degli stessi, dei prezzi complessivi dichiarati nelle offerte e della conseguente graduatoria provvisoria di gara.

Nel caso in cui le prime offerte in graduatoria presentino il medesimo ribasso unico percentuale, i relativi offerenti, su richiesta della stazione appaltante, saranno chiamati a presentare un'offerta migliorativa dei prezzi unitari entro 5 giorni dalla richiesta scritta. Ove permanga l'*ex aequo* il seggio di gara procede mediante sorteggio pubblico per individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara redige la graduatoria provvisoria di gara e, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 1, co. 3, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120, individua, ai sensi dell'art. 97, co. 2-bis, del Codice la soglia di anomalia per l'individuazione delle offerte da escludere automaticamente.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il seggio di gara dispone i casi di esclusione per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non conformi alle prescrizioni di gara;
- presentazione di offerte imputabili ad un unico centro decisionale, accertato sulla base di elementi univoci, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. m), del Codice;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Per tutte le suddette attività svolte del seggio di gara verrà redatto apposito verbale.

17. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara, in seduta riservata, procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa siglata nella prima seduta pubblica di gara;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 11 laddove ciò si renda necessario;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Il RUP procede a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi

indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche di legge nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all'art. 105, co. 3, lett. c-bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

20. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.

21. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità contemplate nella L. 7 agosto 1990 n. 241 e nel relativo regolamento attuativo di cui al D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sede di Roma.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del d.P.C.M. n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

I dati personali raccolti da ARES 2002 S.p.A. nel ruolo di Titolare del trattamento (Titolare), nell'ambito della stipula e gestione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture (Contratti), sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente in accordo alle finalità stabilite dai Contratti, ovvero per dare esecuzione ad obblighi del Titolare previsti da disposizioni di legge. I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o se conservati per periodi più lunghi in ragione di obblighi legali o per la tutela dei diritti del Titolare, saranno adottate adeguate misure tecniche e organizzative previste, al fine della loro protezione, dal GDPR.

Al riguardo si precisa che:

- qualora previsto, il trattamento è necessario all'esecuzione dei contratti, di cui l'interessato, quale dipendente o collaboratore dell'Appaltatore, è parte;
- qualora previsto, il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale il Titolare è soggetto, quale operatore del settore della gestione dei rifiuti radioattivi. In particolare, il Titolare è soggetto agli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101);
- l'interessato, quale dipendente o collaboratore dell'Appaltatore, ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza di un trattamento dei suoi dati personali, i diritti previsti dal GDPR;
- il Titolare del trattamento, qualora richiesto dalla natura dei dati personali nonché dalle caratteristiche dei trattamenti, si riserva la facoltà di nominare l'Appaltatore nel ruolo di Responsabile del Trattamento, secondo le indicazioni del GDPR.

Il Titolare del trattamento dei dati personali ARES 2002 S.p.A., con sede legale in Via Francesco Benaglia, 13 – 00153 Roma (RM), ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali contattabile all'indirizzo di posta elettronica: Valerio.Barolat@ares2002spa.it.

24. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Eventuali richieste di chiarimenti e/o quesiti tecnici, dovranno essere inviati esclusivamente via e-mail all'ing. Valerio Barolat al seguente indirizzo: Valerio.Barolat@ares2002spa.it.

Eventuali richieste di chiarimenti e/o quesiti sui criteri di formulazione e/o presentazione dell'offerta dovranno essere inviati esclusivamente via e-mail al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Fabio Sarra al seguente indirizzo:

f.sarra@ares2002spa.it.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Ai sensi dell'art. 76, co. 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC ares2002spa@legalmail.it (indicando nell'oggetto gli estremi della presente procedura di gara) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

IL Responsabile Unico di Progetto

Ing. Fabio Sarra

